

Le differenze tra il regime attuale e quello dopo la piena operatività della riforma del terzo settore

REGIME ATTUALE	REGIME POST RIFORMA
ONLUS	
Attività esercitabili	Attività esercitabili
Istituzionali in base all'articolo 10 del Dlgs 460/1997 e direttamente connesse, nei limiti previsti dallo stesso decreto	Istituzionali in base all'articolo 5 del Codice del Terzo settore (Cts) e secondarie e strumentali in base all'articolo 6 del Cts
Regime fiscale	Regime fiscale
Le entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle connesse sono non imponibili	Il regime fiscale dipende dalla sezione del Registro in cui la Onlus si iscriverà
Laddove l'ente svolga attività connesse al di fuori dei limiti quantitativi individuati dal Dlgs 460/1997, perde la qualifica di Onlus, con conseguente tassazione di tutti i proventi in misura ordinaria	Se si qualifica come Ente del Terzo settore (Ets) non commerciale, potrà optare per la determinazione forfettaria dei redditi di impresa prodotti (articolo 80 del Cts) In caso contrario (Ets commerciale), si applicheranno le regole ordinarie del Tuir, a meno che la Onlus non assuma la veste di impresa sociale (con applicazione dell'articolo 18 del Dlgs 112/2017) Laddove la Onlus si qualifichi come Odv o Aps si rinvia alle schede successive

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Attività esercitabili	Attività esercitabili
Istituzionali in base al Cts e commerciali e produttive marginali in base al Dm 25 maggio 1995	Istituzionali in base all'articolo 5 del Cts e secondarie e strumentali in base all'articolo 6 del Cts
Regime fiscale	Regime fiscale
In quanto Onlus di diritto, le Odv applicano il relativo regime fiscale. Le entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle commerciali e produttive marginali sono non imponibili	Se l'ente ha ricavi inferiori a 130mila euro, in relazione ai redditi di impresa prodotti potrà optare per il regime di tassazione dell'articolo 86 del Cts, con un coefficiente di redditività dell'1%, nonché semplificazioni contabili e ai fini Iva (articolo 86 del Cts)
Laddove l'ente non rispetti i limiti e le condizioni previste dal Dm 25 maggio 1995 per le attività commerciali e produttive marginali, perde la qualifica di Onlus di diritto, con conseguente tassazione di tutti i proventi in misura ordinaria	In caso di ricavi superiori, è possibile optare per il regime forfettario di cui all'articolo 80 del Cts, purché l'ente si qualifichi come fiscalmente non commerciale

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Attività esercitabili	Attività esercitabili
Istituzionali in base al Cts e di eventuali normative regionali	Istituzionali in base all'articolo 5 del Cts e secondarie e strumentali in base all'articolo 6 del Cts
Regime fiscale	Regime fiscale
Disposizioni del Tuir per gli enti non commerciali e, in particolare, per gli enti associativi	Se l'ente ha ricavi inferiori a 130mila euro, in relazione ai redditi di impresa prodotti potrà optare per il regime di tassazione dell'articolo 86 del Cts, con un coefficiente di redditività del 3%, nonché semplificazioni contabili e ai fini Iva (articolo 86 del Cts) In caso di ricavi superiori, è possibile optare per il regime forfettario all'articolo 80 del Cts, purché l'ente si qualifichi come fiscalmente non commerciale